

ANAC

Valutazione Anac - segnalazione condanne penali

Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha chiarito l'obbligatorietà della segnalazione alle stazioni appaltanti delle condanne penali a carico di soggetti esponenti delle concorrenti ma ha sottolineato l'inesistenza di un automatismo tra tale segnalazione e l'esercizio dei poteri sanzionatori (soprattutto quando si tratti di sanzioni inibitorie dell'attività di impresa) dell'ANAC conseguenti a tale segnalazione.

Ad avviso del Collegio, invero, sarebbe necessaria un'attività istruttoria e valutativa che - esaminata l'entità delle condanne riportate dai soggetti di cui al primo paragrafo - stabilisca l'opportunità o meno di segnalare l'impresa come carente di affidabilità morale. La stima conseguente a tale attività valutativa, dunque, si porrebbe così alla base di una applicazione proporzionata della eventuale misura sanzionatoria, applicabile - giova ripetere - qualora venisse accertato un nesso di collegamento tra l'omissione della dichiarazione, i precedenti penali e la moralità professionale dell'operatore economico.

Il Collegio conclude statuendo che *"l'irrogazione della misura ad effetto generale in questione vada concretamente apprezzata e motivata in relazione alle inosservanze e al loro intrinseco, e non solo formale, rilievo"*. Nel caso di specie, infatti, le dichiarazioni omesse da parte delle imprese appellanti riguardano una il reato di violenza privata, e l'altra un decreto penale di condanna per molestie telefoniche.

Appare evidente, dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, come l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Anac, incidenti - come detto - sulla affidabilità morale delle imprese, non ha dato conto della "estraneità" dei reati di cui sopra rispetto all'attività di impresa ed alla moralità professionale necessaria al corretto svolgimento della stessa.